

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI VOTAZIONE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 24 – 25 NOVEMBRE 2005

IN BASE AGLI ARTICOLI 9, 13, 15 E 19, DELLO STATUTO

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 14 settembre 2005

A) RAPPRESENTANTI DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Gli Enti associati devono inviare all'Ufficio Elettorale di FEDERCASA l'atto deliberativo con cui l'Ente ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante, o dei propri rappresentanti (in numero massimo di 2), entro il 15 novembre 2005.

L'Ufficio Elettorale è presieduto dal Direttore Generale di Federcasa ed è composto dal personale individuato dal Direttore medesimo.

L'elenco dei delegati e i relativi voti attribuiti, saranno predisposti preventivamente dall'Ufficio Elettorale di FEDERCASA e resi disponibili alla Commissione di Verifica dei Voti che sarà insediata dalla Assemblea, come previsto nell'ordine del giorno di convocazione.

In sede di Assemblea, la Commissione di Verifica dei Voti determinerà la validità della riunione con documentazione trasmessa alla Presidenza dell'Assemblea e certificherà la validità delle deleghe fino alla chiusura dei seggi elettorali.

Hanno diritto al voto e sono eleggibili i delegati degli Enti in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno 2005 e precedenti.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

B) COMMISSIONE DI VERIFICA DEI VOTI

La Commissione di Verifica dei Voti comunica alla Presidenza dell'Assemblea e, tramite questa a tutti i rappresentanti presenti, l'elenco dei delegati e i voti attribuiti, prima dell'inizio del procedimento di votazione, quest'ultima può essere effettuata o meno con sistemi elettronici.

C) CONSEGNA DELLE SCHEDE ELETTORALI

A ciascun rappresentante, una volta avvenuta la registrazione alla segreteria sarà consegnata, dalla Commissione Verifica dei Voti, una scheda elettorale con l'indicazione dei voti attribuiti.

Ai fini del computo dei risultati delle votazioni saranno prese in considerazione esclusivamente le schede consegnate dalla Commissione verifica dei voti.

L'eventuale smarrimento delle schede comporterà la perdita del diritto al voto.

D) ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Le schede di candidatura alla elezione di Presidente della FEDERCASA dovranno essere consegnate all'ufficio elettorale di Federcasa entro il 15 novembre 2005, e sottoscritte da un numero di rappresentanti dei soci dotati di almeno il 20% dei voti validi in Assemblea, preferibilmente corredate da un programma che sarà inoltrato a tutti i delegati.

Ogni rappresentante dei soci può sottoscrivere soltanto una sola candidatura.

Le schede votate per la elezione del Presidente della FEDERCASA dovranno essere riconsegnate alla Commissione di verifica dei voti **entro le ore del**
.....①

E) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La elezione del Consiglio Direttivo avverrà con tre procedimenti distinti:

1. I rappresentanti dei soci di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, designati a partecipare alla Assemblea, si riuniranno per designare il rappresentante di cui al punto 1) secondo comma dell'art. 15 dello Statuto.

La designazione dovrà risultare da apposito verbale della riunione e dalla espressione di voto pari, almeno, al 50% più 1 dei voti spettanti ai soci della Regione.

Il Coordinatore regionale o in mancanza il Presidente dell'Ente capoluogo di Regione dovrà dare, per iscritto, comunicazione della convocazione all'Ufficio Elettorale di Federcasa. Alla riunione può partecipare un componente di Giunta Esecutiva.

I verbali di nomina dei rappresentanti dovranno essere inoltrati all'Ufficio Elettorale della Federazione entro il 15 novembre 2005.

I verbali delle riunioni in parola dovranno pervenire alla Commissione Verifica dei Voti prima dell'inizio dei procedimenti di voto dell'Assemblea.

2. Gli Enti associati delle città indicate al punto 2) secondo comma, dell'art. 15 dello Statuto (Torino, Trieste, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari e Palermo) devono, con delibera dell'Ente, designare il proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Tale scelta deve essere comunicata all'Ufficio Elettorale di FEDERCASA, entro il 15 novembre 2005 contestualmente alla comunicazione dei rappresentanti dell'Ente all'Assemblea.

3. Per la elezione dei 12 componenti del Consiglio Direttivo di cui al punto 3) secondo comma, dell'art. 15 dello Statuto, le liste dei candidati, con un numero massimo di 12, dovranno essere presentate al Presidente dell'Assemblea, entro l'orario di inizio dell'Assemblea ovvero entro le ore 9 del giorno fissato per l'Assemblea, e sottoscritte da un numero di rappresentanti dei soci dotati di almeno il 20% dei voti validi in Assemblea.

Ogni delegato può sottoscrivere solamente una lista.

L'espressione di voto dei soci è limitata a 2/3 dei componenti da eleggere e quindi le preferenze da esprimere sono in numero di 8.

Le schede di voto dei 12 componenti il Consiglio Direttivo saranno riconsegnate alla Commissione di verifica dei voti **entro le ore del**^①

Risulteranno eletti i 12 candidati, anche appartenenti a liste diverse, che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

F) ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà proposto dal Presidente dell'Assemblea, su segnalazione dei componenti della stessa, che lo sottoporrà ai voti qualora ci siano candidature differenti.

^① *Termini che saranno fissati nel corso dei lavori dell'Assemblea*